

BGE BGE 99 Ib 497 vom 1. Januar 1973

Bundesgericht (BGE), 1973-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_99_Ib_497

FR: BGE BGE 99 Ib 497 du 1 janvier 1973

IT: BGE BGE 99 Ib 497 del 1 gennaio 1973

Regeste

Regeste Art. 31 FPG, 26 FPV. Rodung, Interessenabwägung: Notwendigkeit der Beschaffung von Bauland, Planung. Im Fall einer Gemeinde, deren Gebiet sehr wenig Bauland enthält und zu etwa 80% bewaldet ist, darf die kantonale Regierung annehmen, dass gegenüber dem Interesse an der Walderhaltung das ebenfalls öffentliche Interesse an der Beschaffung von Bauland, die durch eine Rodung verhältnismässig bescheidenen Umfangs verwirklicht werden soll, mehr Gewicht hat; dies auch dann, wenn die Forstbehörde bei der von der Gemeinde - unter Vorbehalt der Forstgesetzgebung - vorgenommenen Planung nicht mitgewirkt hat.

Regeste Art. 31 LPF, 26 OPF. Défrichement, pesée des intérêts: nécessité de créer du terrain à bâtir, planification. S'agissant d'une commune souffrant d'une grande pénurie de terrain à bâtir et dont le 80% environ du territoire est recouvert de forêts, le gouvernement cantonal peut admettre, en pesant les intérêts conformément à l'art. 26 al. 1 OPF, que l'intérêt à la conservation de la forêt est primé par l'intérêt, de caractère public également, à la création de terrain à bâtir, réalisable moyennant un défrichement d'étendue relativement modeste; cela également si l'autorité forestière n'a pas participé à la planification opérée par la commune, sous réserve d'ailleurs de la législation en matière de forêts.

Regesto Art. 31 LVPF, 26 OVPF. Dissodamento, ponderazione degli interessi: esigenza di creare terreno edificabile, pianificazione. Nel caso di un comune con grande penuria di aree fabbricabili e il cui territorio è ricoperto per circa 1,80% da bosco, il governo cantonale può ritenere, in sede di ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 OVPF, preminente sull'interesse alla conservazione del bosco quello, anch'esso di carattere pubblico, volto alla creazione di terreno edificabile da realizzarsi mediante un dissodamento d'estensione relativamente modesta; ciò anche se alla pianificazione effettuata dal comune, il quale aveva d'altronde riservato la legislazione in materia di foreste, non aveva partecipato l'autorità forestale.

Erwägungen

E. 5

Il dissodamento è stato giustificato in sede cantonale con ragioni di carattere pianificatorio. a) Il territorio comunale di Melano comprende 450 ha, di cui 359 sono costituiti da bosco, 25 da strade, piazze e ferrovie, 20 ha da terreno edificato e 20 da prato e coltivato. Il piano di zona forestale approvato dall'Ispettorato federale delle foreste nel 1966 e revocato nel 1972, considerava l'area boschiva in questione non come "bosco protetto", bensì quale "bosco edificabile". b) Nel vigente piano regolatore del Comune di Melano, approvato il 13 gennaio 1968 e il 2 gennaio 1969 (modifica) dal Consiglio di Stato, la particella boscata n. 308 (in precedenza BGE 99 Ib 497 S. 499 174) trovatisi nella zona E, descritta quale "zona

boschiva (indicativa), soggetta alla legislazione forestale federale e cantonale". Tale attribuzione significa soltanto che in tale zona può dissodarsi esclusivamente in virtù d'un autorizzazione accordata in base al diritto forestale. La questione del permesso di dissodamento rimane pertanto aperta, non essendo risolta nè in senso positivo né in senso negativo; le norme del diritto forestale sono integralmente fatte salve. Le "norme di attuazione del Piano regolatore" applicabili per la zona E precisano d'altronde: "Nel caso venisse concessa l'autorizzazione per il dissodamento a scopo edilizio, valgono le norme previste per la zona limitrofa, riservate eventuali condizioni più limitative imposte dall'autorità forestale." c) Nella fattispecie non si tratta di un dissodamento isolato a scopo edilizio, bensì della possibilità di destinare alla costruzione una striscia di bosco secondo un criterio pianificatorio. Il Tribunale federale ritiene che l'attribuzione di un terreno boscato all'area edificabile in base ad una pianificazione razionale, approvata dall'autorità cantonale competente e concertata d'intesa con gli organi forestali, possa rappresentare, in comuni che non disporrebbero altrimenti di estensioni edificabili adeguate ai loro bisogni, un interesse pubblico superiore a quello della conservazione del bosco (cfr. sentenza non pubblicata 2 febbraio 1973 nella causa eredi Somazzi c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, consid. 4). Nella fattispecie tale requisito non è adempiuto, nel senso che la pianificazione del comune di Melano è intervenuta senza la partecipazione dell'autorità forestale. Questa circostanza non impedisce tuttavia che possa riscontrarsi anche nel caso in esame, attraverso una accurata ponderazione degli interessi contrapposti, una preminenza dell'interesse pubblico a dissodare un terreno boschivo per assicurare alla collettività una superficie edilizia necessaria, altrimenti in pratica irreperibile. L'80% del territorio comunale di Melano è coperto da bosco. Tale fatto induce a chiedersi se il sacrificio a scopo edilizio di una piccola estensione boscata possa essere giustificata. Il Consiglio di Stato ha risposto affermativamente a questo interrogativo ed ha accordato l'impugnata autorizzazione a dissodare. Nel permettere a Melano un limitato sviluppo edilizio a scapito del bosco il Consiglio di Stato non ha ecceduto il suo potere d'apprezzamento. S'è qui in presenza d'un caso BGE 99 Ib 497 S. 500 diverso da quello di una semplice iniziativa del Comune, non avallata da un avviso favorevole dell'autorità forestale (come era invece il caso a cui si riferiva la citata sentenza nella causa eredi Somazzi c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino) e non riesaminata dal Governo cantonale. In un Comune costituito da una superficie boscata così estesa e quasi sprovvisto di riserve di terreno edificabile, il Consiglio di Stato poteva autorizzare il dissodamento a scopo edilizio di una piccola estensione boschiva, tenendo conto di un piano regolatore approvato ed in vigore. Nelle circostanze concrete l'interesse pubblico ad un certo sviluppo edilizio poteva essere riconosciuto superiore a quello astratto della conservazione integrale del bosco esistente. D'altronde, lo stesso piano di zona forestale, approvato dall'Ispettorato federale delle foreste, prevedeva il terreno litigioso come "bosco edificabile"; benchè tale piano sia stato revocato nel 1972, esso ha a suo tempo costituito il criterio applicabile per la concessione di permessi di dissodamento, e la qualifica da esso data al terreno di cui trattasi lascia a divedere che anche da parte degli organi forestali non si attribuiva al suo mantenimento un valore rilevante. L'art. 26 cpv. 3 OVPF esige che l'opera alla cui costruzione è destinato il dissodamento debba essere a ubicazione vincolata. La giurisprudenza ha già chiarito che tale requisito non può essere inteso in modo assoluto (v. RU 98 Ib 452); nella fattispecie, l'assenza di adeguate aree edificabili fuori del bosco può far ritenere che l'esigenza dell'ubicazione vincolata sia data in senso relativo, nell'ambito del territorio comunale di Melano; né d'altronde, come lo ha riconosciuto la citata giurisprudenza, tale esigenza può essere determinante di fronte ad

interessi pubblici di maggior momento, favorevoli al dissodamento, quali quelli accertati nel caso in esame e testè menzionati.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.